

**SCHEMA DI CONVENZIONE REGOLANTE IL SERVIZIO DI TESORERIA
PERIODO DAL 01.01.2019 AL 31.12.2021**

L'anno, il giorno del mese di, presso la sede municipale di Mesola avanti a me Dott., Segretario Generale del Comune di Mesola autorizzato a rogare il presente atto nell'interesse dell'Ente ai sensi dall'art. 97, comma 4 lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., convengono i Sigg.ri:

- 1) Dott., nato a il, domiciliato per la sua funzione presso la sede comunale, in qualità di Responsabile del Settore Risorse Finanziarie del Comune di Mesola, (codice fiscale: 8200193385), in seguito indicato per brevità "Ente" , il quale agisce in nome e per conto del medesimo ai sensi dell'art. 107, comma 2 e comma 3 lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- 2) Dott., nato a il, residente a (..) in n., che nel presente atto agisce in nome e per conto dell'Istituto bancario (.....), codice fiscale e partita I.v.a. (in seguito indicato, per brevità "Tesoriere"), in qualità di ed in forza dei poteri conferitegli con deliberazione del n. .. del che in copia conforme si allega al presente atto rispettivamente sub "..".

PREMESSO

- che il Consiglio Comunale con provvedimento n.del ha deliberato di procedere all'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2021 ed approvato lo schema di convenzione;
- che con determinazione del Responsabile del Settore Risorse Finanziarie n..... del si è provveduto all'indizione della gara ad evidenza pubblica mediante procedura ristretta (ex licitazione privata), secondo quanto previsto dall'art. 77, comma 4, del vigente Regolamento di Contabilità;
- che con determinazione del Responsabile del Settore Risorse Finanziarie n. del si è proceduto all'aggiudicazione del servizio di tesoreria all'Istituto bancario per il periodo 01.01.2019 al 31.12.2021;

- che l'Ente è incluso nella tabella "A" annessa alla Legge 29 ottobre 1984 n. 720 e, pertanto, sottoposto al regime di «Tesoreria Unica Mista» di cui all'art. 7 del D.Lgs. 7 agosto 1997 n. 279, così come modificato dall'art. 77-quater del Decreto Legge 112/2008 coordinato con la Legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133;
 - che, pertanto, il Tesoriere, con il sistema di "Tesoreria Unica Mista", esegue le operazioni di pagamento avvalendosi sia delle disponibilità di cassa detenute dall'ente presso l'istituto sia di quelle esistenti sulle contabilità speciali presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato;
 - che il regime di Tesoreria Unica Mista è stato sospeso fino al 31 dicembre 2021 ai sensi dell'articolo 35 comma 8 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con Legge n. 27 del 24 marzo 2012, e modificato con il comma 395, art. 1 L. 23/12/2014 n. 190. Nel periodo di sospensione all'ente contraente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge n. 720 del 29/10/1984 e le relative norme amministrative di attuazione;
- Tutto ciò premesso e ritenuto far parte integrante e sostanziale del presente contratto, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E DURATA.

1. L'Ente affida il servizio di Tesoreria a, con sede legale in, per la durata di quattro anni a decorrere dall'01/01/2019 al 31/12/2021.
2. Alla scadenza della presente convenzione il Tesoriere, nelle more di espletamento della gara e quindi nel caso in cui non si pervenga alla definitiva aggiudicazione entro il 31.12.2021, si obbliga ad assicurare il servizio di tesoreria alle stesse condizioni del presente convenzione e fino ad avvenuta nuova aggiudicazione.
3. Il servizio viene svolto in conformità a quanto previsto dalla Legge, dallo Statuto e dal vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente nonché da quanto pattuito con la presente convenzione. Ai fini della necessaria individuazione del soggetto responsabile del servizio di Tesoreria in sede locale viene indicato il Direttore pro-tempore della dipendenza o, in caso di assenza o di impedimento, il suo legittimo sostituto. Il Tesoriere, in caso di sostituzione, dovrà preventivamente comunicare all'Ente il nuovo responsabile del servizio.
4. Ai sensi e con gli effetti dell'articolo 213 del Testo Unico degli Enti Locali, il servizio di tesoreria deve essere gestito con modalità e criteri informatici e con l'uso di ordinativi di pagamento e riscossione informatici, in luogo di quelli cartacei. Tuttavia, è fatta salva per l'Ente la possibilità di produrre documenti cartacei in casi di urgenza e, qualora le

procedure dell'ordinativo informatico fossero, per qualsiasi ragione, non disponibili. Con riferimento alla gestione mediante "ordinativo informatico" caratterizzato dall'applicazione della "firma digitale" così come definita dal d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) sono concordati, su richiesta dell'Ente, flussi informatici bidirezionali tra Ente e Tesoriere ed eventuali soggetti terzi gestori del software per conto del Tesoriere secondo la tecnologia standard prevista per lo scambio di documenti con firma digitale.

5. Il Tesoriere garantisce, senza costi per l'Ente, la piena corrispondenza della gestione informatizzata del servizio rispetto a quanto stabilito dal Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni), dal protocollo ABI (Associazione Bancaria Italiana) sulle regole tecniche e lo standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico (e suoi eventuali successivi aggiornamenti), dal d.p.c.m. 13 gennaio 2004, che disciplina le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici, con particolare riferimento alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico (ed eventuali successivi aggiornamenti), dall'Agenzia per l'Italia Digitale e da altre Autorità pubbliche nel campo digitale ed informatico.
6. Durante il periodo di validità della Convenzione, di comune accordo tra le parti, potranno essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici alle modalità di espletamento del servizio, ritenuti necessari per il migliore svolgimento del servizio stesso. Per la formalizzazione dei relativi accordi potrà procedersi con scambio di lettere o comunicazioni via posta elettronica. Qualora l'Ente decidesse di acquisire nuovi e diversi programmi di gestione finanziaria e contabile ovvero decidesse di apportare modifiche a quelli esistenti, l'adeguamento delle procedure di scambio telematico con il Tesoriere, anche nell'eventualità che il relativo software di trasmissione e gestione fosse fornito da soggetto diverso dal Tesoriere stesso, dovrà avvenire a cura e spese del Tesoriere, escludendosi sin da ora qualsiasi onere a carico dell'Ente. Il Tesoriere ha pertanto l'onere di interfacciare le proprie procedure informatiche con quelle dell'Ente, sia attuali che future, anche tenuto conto di quanto prescritto dalle norme sull'armonizzazione dei sistemi contabili, fornendo supporto operativo e collaborazione all'Ente in forma gratuita.

7. Per tutte le attività di gestione del servizio di tesoreria, il Tesoriere si avvarrà di personale qualificato idoneo, nel pieno rispetto della normativa sui contratti di lavoro dell'area di appartenenza e della normativa di sicurezza dei lavoratori. Il Tesoriere è, pertanto, responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, dei requisiti tecnico – professionali e delle condizioni di idoneità del proprio personale al servizio prestato. Il Tesoriere mette a disposizione del servizio di tesoreria personale sufficiente per la corretta esecuzione dello stesso ed un referente presso la filiale di Mesola, al quale il Comune potrà rivolgersi per la soluzione immediata delle eventuali necessità operative. Resta inteso che, nell'accesso agli sportelli del Tesoriere, il Comune avrà l'assoluta precedenza rispetto ai clienti in quel momento presenti presso la filiale di Mesola, e ad utilizzare nei rapporti con il Comune modalità operative e relazionali snelle ed allo stesso tempo efficaci; il Tesoriere si impegna inoltre a comunicare con tempestività il nome del referente della presente Convenzione ed ogni eventuale successiva variazione.
8. Il Tesoriere provvederà, a proprio carico e senza alcuna spesa per l'Ente, ad effettuare il corretto collegamento tra la situazione finanziaria al 31 dicembre 2018 con quella iniziale del 1 gennaio 2019.
9. L'attuale Tesoriere, previa verifica straordinaria di cassa, renderà all'Ente il conto di gestione e cederà gratuitamente ogni informazione e archivio di dati necessari al nuovo Tesoriere aggiudicatario del servizio e all'Ente in modo da garantire il normale funzionamento del servizio ed evitare interruzioni e disservizi. Casi e questioni particolari inerenti il passaggio della gestione di tesoreria saranno decisi e stabiliti ad insindacabile giudizio dall'Ente.
10. L'Ente si renderà parte attiva nel favorire l'acquisizione presso l'attuale Tesoriere, per il successivo inoltro al Tesoriere subentrante, dell'elenco delle fideiussioni rilasciate dall'attuale Tesoriere a favore di terzi nell'interesse dell'Ente, con allegata fotocopia di ciascuna di esse, e dell'elenco delle delegazioni di pagamento notificate all'attuale Tesoriere, con allegata fotocopia di ciascuna di esse. Il Tesoriere subentrante dovrà assicurare il tempestivo rilascio delle fideiussioni a favore dei terzi garantendo continuità alle stesse e, nelle more della formale notifica da parte dell'Ente di nuove delegazioni di pagamento, eventualmente, anche con uno o più documenti riepilogativi di quelle precedentemente in essere, dovrà eseguire i pagamenti dalle stesse garantiti, sulla base dell'elenco nel frattempo acquisito.
11. L'Ente si renderà parte attiva nel favorire l'acquisizione presso l'attuale Tesoriere, per il successivo inoltro al Tesoriere subentrante, dell'elenco dei "MANDATI DI ADDEBITO

SEPA” e delle deleghe permanenti all’addebito di spese sul conto del Comune e il Tesoriere subentrante dovrà assicurare che non si verifichino interruzioni negli addebiti automatici e nemmeno, per quanto ovvio, doppi addebiti. L’Ente, successivamente, su richiesta del Tesoriere subentrante, sottoscriverà la modulistica relativa alla presa in carico dei “MANDATI DI ADDEBITO SEPA” suddetti.

12. Il servizio di tesoreria deve essere svolto secondo principi etici con particolare riferimento alla necessità di non far confluire i fondi di Tesoreria e gli utili derivanti dalla gestione del servizio in oggetto nel canale del commercio degli armamenti, nelle attività lesive della salute, dell’ambiente e dei minori.

ART. 2 – LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.

1. Il servizio di tesoreria viene svolto dal Tesoriere presso la Filiale di Mesola, in _____ con lo stesso orario di sportello in vigore presso la Filiale stessa. Il servizio viene svolto, inoltre, tramite un collegamento in circolarità con tutte le agenzie e le filiali dell’istituto. Il servizio potrà essere svolto presso altra Filiale ubicata nel Comune di Mesola, previo consenso dell’Ente. E', in ogni caso, possibile, per i terzi, recarsi presso qualsiasi filiale del Tesoriere sul territorio nazionale per l’effettuazione di versamenti/depositi a favore dell’Ente, nonché per la riscossione di pagamenti dallo stesso disposti, senza oneri a carico dell’Ente e a carico dei terzi.
2. La Tesoreria è dotata di locali che quanto ad ubicazione, dimensione e dotazione di attrezzature, dovranno avere i requisiti necessari per garantire sia la regolarità del servizio che la migliore usufruibilità da parte di tutti i cittadini /utenti e dell’Ente.
3. Lo svolgimento del servizio è garantito e svolto in tale luogo con le modalità predette per l’intera durata della presente convenzione.
4. Il Tesoriere, al fine di evitare situazioni di disagio all’utenza, deve preventivamente concordare con l’Ente l’eventuale dislocazione del servizio in altro luogo ed informarlo sulle modifiche da apportare all’orario di sportello.
5. Qualora il Tesoriere non abbia già operante uno sportello sul territorio comunale si impegna ad attivare tutte le procedure idonee che ne garantiscano l’apertura e piena funzionalità entro 3 mesi dall’aggiudicazione del servizio. In accordo con l’Amministrazione saranno determinate le modalità di espletamento del servizio nei suddetti mesi.
6. Qualora, anche per cause non imputabili al Tesoriere, non si effettui l’apertura dello sportello entro 3 mesi dall’aggiudicazione il presente contratto si intenderà risolto di diritto.

ART. 3 – OGGETTO E LIMITI DEL SERVIZIO.

1. Il servizio di tesoreria così come definito dall'art. 209 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente con riguardo alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese dallo stesso ordinate nonché alla custodia e all'amministrazione dei titoli e dei valori di cui all'art. 28 della presente convenzione e agli adempimenti connessi previsti dalla Legge, dallo Statuto, dai vigenti Regolamenti dell'Ente o da norme pattizie.
2. Il servizio di tesoreria viene espletato nel rispetto del sistema di "Tesoreria Unica Mista" di cui alla Legge 29 ottobre 1984, n. 720 e dell'art. 7 del D.Lgs. 279 del 7 agosto 1997, così come modificato dall'art. 77 quater della Legge 6 agosto 2008, n. 133 (conversione con modificazioni del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112), nei limiti e fintantoché l'Ente ne è assoggettato.
3. Ogni deposito, comunque costituito, è intestato all'Ente ed è gestito dal Tesoriere.
4. L'Ente costituisce in deposito presso il Tesoriere - ovvero impegna in altri investimenti alternativi gestiti dal Tesoriere stesso o da altro Istituto di Credito abilitato individuato dall'Ente - le disponibilità per le quali non è obbligatorio l'accantonamento presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato; qualora previsto nel regolamento di contabilità dell'Ente, presso il Tesoriere sono aperti appositi conti correnti bancari intestati all'Ente medesimo per la gestione delle minute spese economali.
5. La riscossione è pura e semplice, s'intende assunta a "semplice scosso" senza l'obbligo di esecuzione contro i debitori morosi. Il Tesoriere non è tenuto ad intimare atti legali, restando sempre a cura dell'Ente ogni pratica legale e/o amministrativa per l'acquisizione dell'incasso.
6. Nella presente convenzione, se espressamente richiesta, rientra la riscossione volontaria dei tributi e delle entrate patrimoniali secondo le modalità di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i.
7. Al servizio di tesoreria non competono le attività di riscossione coattiva delle entrate affidate dall'Ente ad altri soggetti riscuotitori.
8. L'Ente ha la facoltà di riscuotere i proventi di servizi ed entrate diverse, mediante versamenti eseguiti dagli utenti in appositi conti correnti postali, con l'obbligo di riversare le somme riscosse presso la Tesoreria così come stabilito dalla normativa vigente.
9. Il Tesoriere nella gestione del servizio deve garantire il rispetto della direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, secondo quanto previsto dal D.lgs. 27/1/2010, n. 11 e s.m.i. nonché le disposizioni previste dal Sistema

Informativo delle Operazioni degli Enti Locali S.I.O.P.E. per la gestione degli incassi e pagamenti (Sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti delle Amministrazioni pubbliche, in attuazione della Legge 27 dicembre 2002, n.289 e s.m.i.). Il Tesoriere si impegna altresì ad effettuare, senza costi a carico dell'Ente, tutte le comunicazioni che la normativa statale o regionale porrà di sua competenza.

10. Il Tesoriere metterà a disposizione gratuita un collegamento informatico tipo "Remote banking"/"Home Banking" o "equivalenti" e le attrezzature informatiche, nonché i programmi necessari per il funzionamento, l'aggiornamento e l'assistenza tecnica. Il Comune si riserva di specificare il tipo di informazioni e di dati da rendere disponibili telematicamente, senza oneri a carico dell'Ente.
11. Ogni rapporto con il Tesoriere è di competenza esclusiva del Settore Risorse Finanziarie dell'Ente.

ART. 4 – ESERCIZIO FINANZIARIO.

L'esercizio finanziario ha durata annuale con inizio 1° Gennaio e termine 31 Dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.

ART. 5 – MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO.

1. Per ottimizzare il servizio, l'Ente ed il Tesoriere si impegnano ad apportare i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorare lo svolgimento del servizio stesso. Per la formulazione dei relativi accordi si procederà a mezzo corrispondenza.
2. Il Tesoriere si impegna, altresì:
 - a) a favorire, per quanto possibile, l'estinzione dei mandati di pagamento mediante l'accredito in conti correnti bancari o postali, segnalati da ciascun beneficiario ed aperti presso qualsiasi dipendenza dell'Istituto aggiudicatario del servizio di tesoreria o presso qualsiasi altro Istituto di Credito; ciò, in particolare, per gli emolumenti spettanti al personale dipendente, attribuendo in ogni caso a questi ultimi valuta pari al giorno di pagamento degli stipendi e, nel caso in cui il personale stesso sia correntista dell'Istituto, a condizioni favorevoli di conto;
 - b) ad agevolare le riscossioni delle entrate di qualsiasi tipo attraverso le proprie/i filiali/sportelli, senza commissioni per gli obbligati se non l'addebito dell'imposta di bollo qualora dovuta e secondo la vigente normativa in materia, garantendo contestualmente all'Ente la comunicazione per via telematica;

- c) offrire i seguenti servizi connessi all'attività di riscossione delle entrate: incasso, rendicontazione anche a mezzo canali telematici, acquisizione ottica dei bollettini e fornitura file in formato pdf o su supporto cd, stampa ed invio ai contribuenti dei bollettini con documento illustrativo e restituzione dei flussi relativi ai versamenti secondo i tracciati definiti dall'Ente;
- d) offrire altri servizi aggiuntivi quali:
- incasso sanzioni e violazioni al Codice della Strada, estensione funzionalità d'incasso verso eventuali Banche del Gruppo;
 - riscossione informatizzata dei servizi pubblici in generale su portale pagamenti on-line;
 - servizi di multicanalità di pagamento verso l'Ente conformemente alle norme PagoPA di AGID con relativa trasmissione dei flussi di rendicontazione e riversamento verso PagoPA;
- e) ad osservare le Leggi, lo Statuto e i Regolamenti vigenti e futuri che regolano l'amministrazione dell'Ente, nonché tutte le norme contenute nella presente convenzione;
- f) a mettere a disposizione del servizio di tesoreria personale dedicato, specializzato e in numero adeguato alla corretta ed immediata esecuzione del servizio. Il Tesoriere, in caso di sciopero dei propri dipendenti, dovrà assicurare comunque i servizi programmati e non procrastinabili onde evitare danni all'immagine dell'Ente;
- g) ad assicurare, oltre alle riscossioni, anche i pagamenti disposti dall'Ente in circolarità presso tutte le proprie/i filiali/sportelli;
- h) istituire, su richiesta dell'Ente qualora consentito dalla normativa, eventuali conti correnti e depositi intestati all'Ente stesso ed esenti da qualsiasi spesa di carattere gestionale. Le somme depositate nei predetti conti devono produrre interessi attivi nella misura prevista dalla presente convenzione da riversare sul conto di Tesoreria. Il Tesoriere deve provvedere alla trasmissione degli estratti conto con cadenza trimestrale nonché consentire la consultazione on-line dei conti stessi;
- i) fornire ed installare dispositivi P.O.S., anche cordless e mobili (GPRS) o equivalenti, per la riscossione delle entrate dell'Ente a mezzo carte "PAGOBANCOMAT" e carte di credito del circuito bancario (come ad esempio VISA, MASTERCARD, MAESTRO, MONETA etc), alle condizioni di cui all'art. 17 della presente convenzione e su richiesta dell'Ente;

- j) emettere, su richiesta dell'Ente, carte di credito aziendali per il pagamento di particolari tipologie di spese, utilizzabili dall'Ente nel circuito bancario (VISA, MASTERCARD, ...), alle condizioni indicate all'art. 17 della presente convenzione;
- k) effettuare, oltre alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese presso le/i proprie/i filiali/sportelli, anche operazioni con le modalità offerte tramite il servizio di portafoglio elettronico (SEPA DIRECT DEBIT) alle condizioni indicate all'art. 17 della presente convenzione;
- l) a mettere a disposizione la propria struttura per garantire all'Ente un'adeguata consulenza finanziaria.

ART. 6 – GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO DI TESORERIA.

1. Il servizio di tesoreria, in conformità a quanto previsto dall'art. 213 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., deve essere gestito con metodologie e criteri informatici mediante collegamento diretto tra il servizio finanziario dell'Ente e il Tesoriere stesso. Il Tesoriere, senza costi a carico dell'Ente, deve garantire la piena corrispondenza della gestione informatizzata del servizio nel rispetto anche delle disposizioni stabilite dal codice dell'Amministrazione Digitale (D.lgs. 82/05 e s.m.i.);
2. Il servizio di tesoreria, in conformità a quanto previsto dall'art. 213 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., deve essere gestito con metodologie e criteri informatici mediante collegamento diretto tra il servizio finanziario dell'Ente e il Tesoriere stesso.
3. Il Tesoriere deve assicurare il buon funzionamento di idonee procedure informatizzate comprese quelle di interscambio di dati, informazioni e documentazione varia, fatte salve le reciproche competenze, responsabilità e in relazione alla tecnologia in possesso da entrambi le parti.
4. L'informatizzazione del servizio al fine del rispetto delle disposizioni contenute nel predetto articolo deve garantire il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 1. certezza delle informazioni;
 2. ampia scelta degli iter procedurali per meglio adattarsi all'organizzazione interna dell'Ente;
 3. efficacia dei controlli;
 4. rapidità e correttezza dei pagamenti;
 5. eliminazione dei documenti cartacei;
 6. facilità di reperimento di uno o più documenti.
5. Il Tesoriere deve assicurare all'Ente, tramite il collegamento informatico, le seguenti funzionalità:

- interrogazione on-line della situazione del conto di tesoreria e di tutte le evidenze connesse (internet-banking),
 - ricezione delle registrazioni elettroniche giornaliere di tutte le operazioni di incasso e di pagamento effettuate,
 - trasmissione telematica degli ordinativi d'incasso (reversali) e di pagamento (mandati) con firma digitale (ordinativo informatico) e relativa conservazione documentale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/05 e s.m.i.);
 - portale pagamenti on-line;
 - fornitura del flusso di tesoreria in formato standard OPI per la riconciliazione dei pagamenti on line effettuati su circuito PagoPA di AGID (Agenzia per l'Italia Digitale);
 - resa del conto del Tesoriere di cui all'art. 226 del D.lgs. e s.m.i. A tale scopo il Tesoriere fornisce all'Ente le specifiche dei tracciati da utilizzare per la comunicazione dei flussi informativi e dispositivi. L'onere per la realizzazione delle procedure di interscambio dei dati, nonché i relativi servizi di Help desk sono a completo carico del Tesoriere, ad esclusione degli eventuali interventi che possono rendersi necessari sul sistema informatico dell'Ente.
6. Qualora l'Ente decida di acquisire nuovi e diversi programmi di gestione finanziaria e contabile ovvero decida di apportare modifiche a quelli esistenti, l'adeguamento delle procedure di scambio informatico con il Tesoriere deve avvenire a cura e spese del Tesoriere stesso, escludendosi fin d'ora qualsiasi onere a carico dell'Ente ovvero della ditta fornitrice del nuovo software o comunque assegnataria dell'incarico di apportare modifiche al software esistente.

ART. 7 - GESTIONE ORDINATIVO INFORMATICO.

1. Per ordinativo informatico si intende il protocollo di comunicazione dei flussi dispositivi firmati digitalmente secondo le specifiche formulate dalla Circolare 29.12.2003, n. 80 e s.m.i. dell'A.B.I. (Associazione Bancaria Italiana) ed approvate dal C.N.I.P.A. (Consiglio Nazionale per l'Informatica della Pubblica Amministrazione).
La gestione telematica degli ordinativi di incasso e di pagamento, con l'uso della firma digitale deve basarsi sulle disposizioni contenute nel "Codice dell'amministrazione digitale" (Decreto Legislativo 7 Marzo 2005, n. 82 e s.m.i.).
2. Ogni onere connesso all'attività di adeguamento del sistema informatico del Tesoriere con quello dell'Ente è a carico del Tesoriere stesso come indicato all'art. 6, commi 4 e

- 5, della presente convenzione. In ogni caso l'adeguamento deve garantire l'interoperabilità e la compatibilità con la procedura informatizzata in uso presso l'Ente.
3. L'Ente, che per motivi tecnici risulta impossibilitato ad inviare gli ordinativi di incasso e di pagamento in modo informatico, provvede comunque all'invio degli stessi in forma cartacea e il Tesoriere deve garantirne in ogni caso l'incasso e il pagamento.

ART. 8 - FIRMA DIGITALE.

L'utilizzo della firma digitale, per le operazioni disciplinate dall'art. 7 della presente convenzione, deve essere basato su certificati digitali in corso di validità. Ai fini del controllo della validità del certificato, è presa in considerazione la data in cui la verifica viene eseguita. Ciascuna delle parti deve portare immediatamente a conoscenza dell'altra le revoche e le sospensioni dei certificati relativi alle chiavi contenute in dispositivi di firma dei quali si è perso il possesso o risultino difettosi.

ART. 9 – OBBLIGHI DELL'ENTE.

1. **Deposito firme autorizzate.**

L'Ente si obbliga a trasmettere al Tesoriere lo specimen delle firme autografe con le generalità e la qualifica delle persone autorizzate a firmare anche digitalmente gli ordinativi di incasso (reversali) e di pagamento (mandati) nonché delle persone in forza di delega incaricate ad intrattenere i rapporti con il Tesoriere stesso. L'Ente si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni intervenute nel periodo di validità della presente convenzione. Nel caso in cui gli ordini di riscossione e di pagamento siano firmati dai sostituti, si intende che l'intervento dei medesimi è dovuto all'assenza od impedimento dei titolari.

2. **Bilancio di Previsione e Rendiconto.**

L'Ente si obbliga a trasmettere al Tesoriere, all'inizio e nel corso di ciascun esercizio finanziario:

- a) il Bilancio di Previsione redatto in conformità alle norme dettate dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 così come modificato dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i e corredato dalla delibera di approvazione;
- b) le deliberazioni relative ai prelevamenti dal fondo di riserva, agli storni e alle variazioni di Bilancio intervenute nel corso dell'esercizio finanziario, incluse quelle relative al fondo pluriennale vincolato;

- c) la deliberazione semestrale relativa alle somme impignorabili indicate all'art. 159 del D.Lgs. 18 agosto 2000 e s.m.i. e di cui all'articolo 23 della presente convenzione;
 - d) l'elenco dei residui attivi e passivi per anno di provenienza, sottoscritto dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente;
 - e) il Rendiconto della gestione redatto in conformità alle norme dettate dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 così come modificato dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i, corredato dalla relativa delibera di approvazione;
 - f) l'elenco dei residui attivi e passivi per anno di provenienza, aggiornato in sede di redazione del rendiconto della gestione per effetto del riaccertamento dei medesimi.
- Qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 163 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., quindi in presenza del Bilancio di Previsione approvato e nelle more della sua esecutività oppure nel caso di Bilancio di Previsione non ancora approvato o prorogato per Legge, il Tesoriere esegue i pagamenti nei limiti delle predette norme e solo in presenza della relativa annotazione "esercizio provvisorio o gestione provvisoria" apposta dall'Ente stesso sull'ordinativo di pagamento.

3. **Statuto e Regolamenti.**

L'Ente si impegna a consegnare al Tesoriere, su richiesta, copia autentica dello Statuto e del Regolamento di Contabilità ed a comunicare eventuali modifiche apportate agli stessi.

4. **Trasmissione ordinativi d'incasso e di pagamento.**

- a) L'Ente trasmette gli ordinativi d'incasso (reversali) e di pagamento (mandati) in modo telematico, secondo le modalità previste dall'art. 7 della presente convenzione.
- b) L'Ente che per il protrarsi di motivi tecnici risulta impossibilitato a trasmettere gli ordinativi di incasso e di pagamento in modo informatico, in caso di necessità ed urgenza provvede ad inviare distintamente al Tesoriere, debitamente sottoscritti, gli ordinativi d'incasso (reversali) e di pagamento (mandati) mediante elenchi cronologici in duplice copia. Detti elenchi, numerati progressivamente per ciascun esercizio, devono contenere:
 - il numero dell'ordinativo e l'importo da riscuotere o da pagare;
 - il totale degli ordinativi d'incasso e di pagamento oggetto della trasmissione;
 - il riporto degli elenchi precedenti nonché l'ammontare complessivo, suddiviso tra competenza e residui.

L'originale, datato e firmato dal funzionario preposto, viene consegnato al Tesoriere e la copia, datata e firmata da quest'ultimo viene restituita, come ricevuta, all'Ente.

- c) L'Ente si impegna ad evidenziare sul singolo ordinativo informatico e/o cartaceo nonché sui rispettivi elenchi di cui al punto precedente, gli eventuali mandati con scadenza di Legge che, se non rispettata, comportino sanzioni.
- d) L'Ente si impegna, inoltre, ad iscrivere sulla parte passiva del proprio Bilancio l'importo delle rate di ammortamento dei mutui e prestiti contratti scadenti nell'anno cui ciascun Bilancio si riferisce. Per ogni mutuo in essere o che si andrà a contrarre, l'Ente comunicherà al Tesoriere in tempo utile l'importo delle rate di ammortamento da pagare con le relative scadenze. Il Tesoriere è irrevocabilmente autorizzato, con precedenza su ogni altro pagamento, ad accantonare mese per mese sul totale delle riscossioni effettuate, la quota anzidetta e ad effettuare il corrispondente pagamento delle rate all'Ente mutuante alle scadenze previste dal piano di ammortamento anche in pendenza dell'emissione dei mandati da parte dell'Ente stesso. Le quietanze dell'Ente mutuante costituiscono, a tutti gli effetti, valido titolo di scarico per il Tesoriere.
- e) L'Ente si impegna, con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali di cui all'art. 22 del D.L. 31 agosto 1987 n. 359 e s.m.i. così come convertito dalla Legge 29 ottobre 1987 n. 440, a produrre contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del proprio personale dipendente anche quelli relativi al pagamento dei suddetti contributi corredando gli stessi della prevista distinta nonché del modello F24 Enti Pubblici (F24EP), debitamente compilato per il pagamento telematico. Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di legge prevista.

ART. 10 – OBBLIGHI DEL TESORIERE.

Il Tesoriere ha l'obbligo:

- 1) attivare a favore dell'Ente, entro un mese dalla stipula della presente convenzione, i servizi disciplinati dalla Legge e dalla presente convenzione;
- 2) tenere aggiornato e conservare il giornale di cassa, mettendo, altresì, a disposizione dell'Ente, con periodicità giornaliera la trasmissione dello stesso mediante collegamento informatico (internet-banking), come indicato nel precedente art. 6 della presente convenzione;

- 3) di conservare le matrici delle ricevute rilasciate per ogni riscossione, tenendo distinte quelle per la riscossione ordinaria da quelle riguardanti i titoli ed i valori di deposito di terzi;
- 4) di conservare gli ordinativi d'incasso (reversali);
- 5) di conservare gli ordinativi di pagamento (mandati) corredati dei relativi attestati di quietanza;
- 6) di conservare i verbali di verifica di cassa sia ordinaria che straordinaria;
- 7) di tenere aggiornata la situazione delle movimentazioni di carico e scarico dei titoli in custodia sia dell'Ente che di terzi;
- 8) di tenere aggiornata la situazione mensile delle riscossioni e dei pagamenti con l'indicazione del saldo di cassa iniziale e di quello risultante alla fine del periodo considerato per la redazione dei verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa previste dagli articoli 223 e 224 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. di cui all'articolo 19 della presente convenzione;
- 9) trasmettere, su richiesta dell'Ente e senza spese, gli estratti scalari del conto corrente di gestione garantendo, comunque, la consultazione degli stessi secondo quanto previsto dall'articolo 6 della presente convenzione;
- 10) di aggiornare, conservare e trasmettere tutti gli altri registri e documenti previsti dalla Legge o che si rendano necessari per assicurare una chiara rilevazione contabile del servizio reso;
- 11) trasmettere all'Ente, entro il 30 gennaio di ciascun esercizio finanziario, il conto della propria gestione. Il Conto del Tesoriere deve essere redatto secondo le disposizioni contenute dall'art. 226 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i. e corredato dalla documentazione ivi prevista nonché da altri eventuali documenti richiesti dalla Corte dei Conti.
- 12) Di recarsi al bisogno presso gli Uffici del Comune: a ritirare le reversali e i mandati con la relativa distinta, a consegnare il giornale di cassa del giorno precedente, nonché a portare o ritirare ogni altro tipo di documentazione necessario per il corretto svolgimento del servizio.
- 13) L'Ente affiderà al Tesoriere, nel rispetto della normativa, l'archiviazione dei dati contabili di ogni esercizio finanziario secondo le modalità tecniche stabilite dal Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione con deliberazione CNIPA n. 11 del 19.02.2004 e note esplicative "Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire

la conformità dei documenti agli originali” (G.U. 9 marzo 2004 n. 57). Tale archiviazione avverrà senza alcun costo aggiuntivo per l’Ente.

ART. 11 – RISCOSSIONI.

1. Il Tesoriere è tenuto a riscuotere tutte le entrate spettanti all’Ente nei limiti di cui al precedente articolo 3 rilasciando al versante, per ogni entrata riscossa, regolari quietanze numerate progressivamente per esercizio finanziario e compilate con procedure e moduli informatizzati. Tali riscossioni si intendono assunte a “semplice scosso” cioè senza obbligo, per il Tesoriere, di eseguire alcun avviso di sollecito e notifica a carico dei debitori morosi dell’Ente. La riscossione della entrate può essere effettuata anche con le modalità offerte dai servizi elettronici d’incasso come indicato al precedente articolo 5 della presente convenzione.

2. Le entrate sono rimosse:

a) **in presenza di ordinativi d’incasso (reversali)** contenenti:

- la denominazione dell’Ente;
- il numero progressivo e la data di emissione;
- l’esercizio finanziario di riferimento;
- la gestione di bilancio, distintamente per residui e competenza;
- la codifica di bilancio (Titolo, Tipologia);
- la codifica del piano dei conti finanziario della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7 del D.Lgs. 118/11 e s.m.i.;
- il capitolo del P.e.g. (Piano esecutivo di gestione);
- il codice U.E;
- l’indicazione se trattasi di entrata ricorrente o non ricorrente;
- la causale di versamento;
- l’accertamento contabile cui fa riferimento la riscossione;
- codifica se trattasi di riscossione di somme libere o a copertura;
- gli estremi degli atti eventualmente assunti e in forza dei quali l’ordinativo di riscossione viene emesso (delibera, determinazione, provvedimento dirigenziale, provvisorio d’entrata, etc.);
- la somma da riscuotere scritta in cifre e in lettere;
- l’indicazione del debitore;
- il codice gestionale S.I.O.P.E.+;
- l’annotazione di eventuali vincoli di destinazione (conto fruttifero o infruttifero, oneri di urbanizzazione etc.);

- l'indicazione dell'assoggettamento o meno all'imposta di bollo e/o ad altre imposte previste dalle vigenti normative;
- il castelletto della gestione di bilancio e di cassa con la dimostrazione contabile della disponibilità residua sul relativo stanziamento;
- ogni altra indicazione prevista dalle vigenti normative;
- la firma apposta, in forma digitale, del Responsabile del Servizio Finanziario, ovvero del personale dipendente abilitato da adeguata delega di firma.

b) in assenza di ordinativo di riscossione.

1. Il Tesoriere deve accettare, anche senza preventiva emissione degli ordinativi d'incasso (reversali) e con le stesse modalità previste per la generalità delle riscossioni, le somme versate da terzi a qualsiasi titolo e causa a favore dell'Ente. Relativamente alle predette riscossioni il Tesoriere rilascia quietanza con la clausola "salvi i diritti dell'Ente" impegnandosi a dare tempestiva comunicazione all'Ente che provvederà alla loro regolarizzazione mediante emissione dell'ordinativo d'incasso e comunque entro sessanta giorni come stabilito dall'articolo 180, comma 4, del D,Lgs. 267/00 e s.m.i. imputandolo contabilmente all'esercizio in cui il Tesoriere ha effettuato la riscossione, anche se la relativa comunicazione è pervenuta all'Ente nell'esercizio successivo, apponendovi la dicitura "a copertura del provvisorio d'entrata n.del".

2. Le suddette riscossioni saranno versate sul conto di tesoreria.

3. Il Tesoriere, relativamente alle entrate affluite direttamente nelle Contabilità Speciali e non appena in possesso dell'apposito tabulato fornitogli dalla competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, è tenuto a rilasciare quietanza. L'Ente, in relazione a tali entrate, trasmette i corrispondenti ordinativi a copertura nei termini previsti dalla Legge.

4. Le riscossioni provenienti dalla Cassa DD.PP. dovranno essere accreditate sul conto corrente bancario di Tesoreria e regolarizzate con le modalità di cui al precedente punto 1.

5. Qualora, per necessità di gestione, si rendesse necessaria l'apertura di conti correnti postali, questi dovranno essere intestati all'Ente con firma di traenza del Tesoriere indicando il Settore di appartenenza e la dicitura "Servizio di Tesoreria". Il prelevamento dai conti medesimi è disposto esclusivamente dall'Ente mediante comunicazione scritta cui deve essere allegata copia della situazione del conto corrente postale comprovante la capienza del conto stesso. Il Tesoriere esegue

l'ordine di prelievo mediante emissione di assegno postale entro il giorno lavorativo successivo alla richiesta accreditando l'importo sul conto di Tesoreria con valuta del giorno in cui avrà la disponibilità della somma prelevata e comunque non oltre il quinto giorno lavorativo successivo a quello di emissione dall'assegno postale. Gli oneri postali inerenti l'operazione di prelievo sono a carico del Tesoriere.

6. Il Tesoriere è tenuto a curare l'incasso di assegni circolari e bancari che siano trasmessi dall'Ente a mezzo distinta analitica, alle condizioni e secondo le norme vigenti. La riscossione degli assegni circolari e bancari potrà avvenire esclusivamente a condizione che gli stessi siano d'importo pari all'operazione richiesta, nonché intestati al Tesoriere o all'Ente stesso.

7. L'Ente autorizza il Tesoriere ad addebitare sul conto di Tesoreria l'importo degli assegni che si sono resi insoluti dopo l'accreditamento, provvedendo ad emettere apposito ordinativo di pagamento "a copertura". La valuta di addebito degli insoluti deve essere pari alla rispettiva valuta di accredito.

8. Il Tesoriere nel caso di versamenti effettuati da terzi per spese contrattuali e depositi cauzionali definitivi, incassa le somme contro rilascio di quietanza di tesoreria.

9. Le riscossioni relative a depositi cauzionali provvisori effettuati da terzi sono incassate dal Tesoriere previo rilascio di ricevuta, diversa dalla quietanza di tesoreria, ed accreditate su un conto transitorio infruttifero per l'Ente. Lo svincolo e la restituzione delle somme del presente comma è disposto esclusivamente dall'Ente mediante specifica comunicazione scritta. La restituzione, inoltre, deve essere eseguita senza oneri per l'Ente e per i terzi.

ART. 12 – QUIETANZA DI RISCOSSIONE.

Le quietanze di riscossione, compilate con procedure informatiche, devono contenere:

- la denominazione dell'Ente;
- l'esercizio finanziario di riferimento;
- il numero progressivo e data rilascio;
- il nominativo di chi effettua il versamento, con espressa annotazione del debitore, se diverso;
- la somma riscossa in cifre e in lettere;
- la causale del versamento;
- l'indicazione del numero e data della reversale di riferimento qualora esistente;

- la sottoscrizione del Tesoriere.

Le quietanze non devono presentare abrasioni ed alterazioni di qualsiasi genere.

Il Tesoriere deve provvedere, con immediatezza e con riserva di verifica da parte dell'Ente, all'accreditamento di tutte le riscossioni eseguite a favore dello stesso.

Il Tesoriere, in caso di smarrimento, sottrazione e su richiesta del versante, rilascia un'attestazione di eseguito versamento sulla quale saranno riportati tutti gli estremi desunti dalla matrice della quietanza. In nessun caso è consentito rilasciare copia della quietanza.

ART. 13 – PAGAMENTI.

1. in presenza di ordinativo di pagamento (mandato).

I pagamenti sono effettuati in base a ordinativi di pagamento (mandati), individuali o collettivi, emessi dall'Ente con procedure informatiche e nel caso di impossibilità tecniche secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, lettera b) della presente convenzione, contenenti:

- la denominazione dell'Ente;
- il numero progressivo e la data di emissione;
- l'esercizio finanziario di riferimento;
- la gestione di bilancio, distintamente per residui e competenza;
- la codifica di bilancio (Missione, Programma, Titolo);
- la codifica del piano dei conti finanziario della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7 del D.Lgs. 118/11 e s.m.i.;
- il capitolo del P.e.g. (Piano Esecutivo di Gestione);
- il codice U.E.;
- l'indicazione se trattasi di spesa ricorrente o non ricorrente;
- la causale di pagamento;
- il codice C.o.f.o.g.;
- l'impegno contabile cui fa riferimento il pagamento;
- gli estremi degli atti assunti e in forza dei quali l'ordinativo di pagamento viene emesso (determinazione, provvedimento di liquidazione, etc.);
- la somma da pagare scritta in cifre e in lettere;
- il castelletto della gestione di bilancio e di cassa con la dimostrazione contabile della disponibilità residua sul relativo stanziamento;

- indicazione del Codice Unico Progetto (C.U.P.) e del Codice identificativo di Gara (C.I.G.) qualora previsto dalle vigenti normative;
- l'indicazione del creditore o dei creditori e di chi per loro è legalmente autorizzato a dare quietanza, completo di: indirizzo, codice fiscale e/o partita IVA;
- l'indicazione delle modalità di pagamento prescelte dal beneficiario con i relativi estremi del codice IBAN nel caso di richiesta di accreditalmento;
- il codice gestionale S.I.O.P.E.;
- l'indicazione dell'assoggettamento o meno all'imposta di bollo e/o altre imposte previste dalle vigenti normative;
- l'annotazione di eventuali vincoli per i pagamenti a valere sui fondi a specifica destinazione. In caso di mancata annotazione il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall'Ente in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo;
- ogni altra indicazione prevista dalle vigenti normative;
- la firma apposta in forma digitale del Responsabile del Servizio Finanziario, ovvero del personale dipendente abilitato da adeguata delega di firma.

L'Ente provvede a propria cura e spese, dopo l'invio degli ordinativi di pagamento al Tesoriere, a comunicare ai creditori l'avvenuta emissione degli stessi.

2. in assenza di ordinativo di pagamento.

Il Tesoriere provvede, anche in assenza di regolare ordinativo di pagamento (mandato) emesso dall'Ente, in ogni caso ad effettuare i pagamenti derivanti da: delegazioni di pagamento, obblighi tributari, somme iscritte a ruolo nonché quelli relativi a spese ricorrenti quali canoni di utenze, premi assicurativi, spese contrattuali, etc. I corrispondenti ordinativi di pagamento a copertura delle suddette spese dovranno essere emessi entro trenta giorni (articolo 185, comma 4, del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.), imputandolo contabilmente all'esercizio in cui il Tesoriere ha effettuato il pagamento, anche se la relativa comunicazione è pervenuta all'Ente nell'esercizio successivo con la dicitura "ordinativo di pagamento (mandato) a copertura del provvisorio d'uscita n..... del.....".

ART. 14 – MODALITA' DI ESTINZIONE DEGLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO.

1. Il Tesoriere estingue gli ordinativi di pagamento (mandati), nel rispetto della Legge e secondo le indicazioni fornite dall'Ente, con assunzione di responsabilità

da parte dello stesso che ne risponde con le proprie attività e con il proprio patrimonio sia nei confronti dell'Ente sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite di cui all'articolo 13 della presente convenzione.

2. Il Tesoriere, come indicato nell'ordinativo di pagamento, è autorizzato ad effettuare il pagamento presso le proprie/i filiali/sportelli o mediante l'utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema interbancario e, precisamente:

- a) in contanti presso la Filiale di Tesoreria e/o in tutte le altre/i filiali/sportelli operanti in circolarità;
- b) con accredito nel conto corrente bancario o postale intestato al creditore;
- c) mediante modello F24EP, come previsto dalla vigente normativa per il pagamento degli oneri fiscali e previdenziali;
- d) mediante assegno di "traenza e quietanza", spedito al domicilio del beneficiario con spese a proprio carico, negoziabile presso qualsiasi istituto di credito;
- e) con commutazione in assegno circolare non trasferibile all'ordine del creditore, da spedire allo stesso con lettera raccomandata A.R., con spese a proprio carico di quest'ultimo;
- f) altre forme di pagamento non inserite nella presente convenzione eventualmente previste dal sistema interbancario.

3. Il Tesoriere da esecuzione agli ordinativi di pagamento (mandati), per quanto attiene alla competenza, entro i limiti dei rispettivi stanziamenti di Bilancio comprensivi delle eventuali variazioni intervenute nel corso dell'esercizio finanziario. Il Tesoriere, per quanto riguarda i residui, da esecuzione agli ordinativi di pagamento entro i limiti degli importi risultanti dall'apposito elenco provvisorio e/o definitivo trasmesso dall'Ente nel rispetto delle vigenti normative. Gli ordinativi di pagamento (mandati) emessi in eccedenza ai suddetti limiti non devono essere eseguiti, non costituendo titoli legittimi di scarico per il Tesoriere.

4. Il Tesoriere non provvede, altresì, ad estinguere gli ordinativi di pagamento (mandati) mancanti o in contrasto con uno degli elementi citati al precedente art. 13 della presente convenzione.

5. Gli ordinativi di pagamento (mandati) sono ammessi in pagamento dal Tesoriere:

- a) nello stesso giorno di ricevimento del flusso informatico da parte del Tesoriere. Nel caso di pagamenti da eseguirsi a termine fisso e per il pagamento degli stipendi del personale dipendente, l'Ente deve consegnare gli ordinativi di pagamento (mandati) entro e non oltre il terzo giorno lavorativo antecedente alla scadenza. In

ogni caso tutti i pagamenti devono essere eseguiti nello stesso giorno così da far pervenire l'accredito al beneficiario nel primo giorno lavorativo successivo.

b) nel caso di impossibilità tecnica di cui all'articolo 9, comma 4, lettere b) il pagamento avviene il giorno lavorativo successivo alla consegna del titolo cartaceo presso la/lo Filiale/Sportello dove viene svolto il servizio di tesoreria. Nel caso di pagamenti da eseguirsi a termine fisso e per il pagamento degli stipendi del personale dipendente, l'Ente deve consegnare gli ordinativi di pagamento (mandati) entro e non oltre il terzo giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza.

6. I mandati di pagamento possono, altresì, su indicazione dell'Ente, ed ogniqualvolta la situazione lo consenta, essere eseguiti con immediatezza.

7. L'Ente qualora effettui il pagamento mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale, accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, deve trasmettere i mandati al tesoriere entro e non oltre il terzo giorno lavorativo precedente alla scadenza, apponendo sugli stessi la scadenza del pagamento e l'indicazione del pagamento da effettuarsi mediante girofondi presso la medesima Sezione di Tesoreria dello Stato.

8. I pagamenti alla Cassa DD.PP. S.p.a. nonché quelli all'Istituto per il Credito Sportivo devono essere effettuati, alle scadenze rateali prefissate, tramite procedura interbancaria S.D.D. (Sepa Direct Debit) con addebito pre-autorizzato e successiva emissione dei mandati a copertura.

9. Eventuali spese, imposte e tasse e qualsiasi altro onere inerente ai pagamenti di cui al presente articolo sono ricomprese nel compenso stabilito dall'art. 29 della presente convenzione.

10. I pagamenti degli emolumenti al personale avvengono con valuta dello stesso giorno del pagamento dello stipendio, anche per accreditamenti su conti correnti aperti presso altri Istituti di credito e senza addebito di alcuna commissione. Le stesse condizioni vanno applicate anche ai compensi corrisposti agli Amministratori Comunali nonché ai soggetti con compenso assimilato al lavoro dipendente.

ART. 15 – QUIETANZA DI PAGAMENTO.

1. Il Tesoriere, a comprova e discarico degli ordinativi di pagamento (mandati) eseguiti, allega al mandato la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni eseguite, apponendo il timbro "pagato" e la firma del Tesoriere. Il Tesoriere provvede a registrare gli estremi del pagamento effettuato su supporto informatico, da consegnare

all'Ente in allegato al proprio rendiconto come indicato all'art. 10 punto 11) della presente convenzione.

2. Gli ordinativi di pagamento (mandati), si considerano effettivamente pagati rispettivamente:
 - a) con il ricevimento del corrispondente avviso o altra documentazione equipollente restituita dal beneficiario, se estinti a mezzo assegno circolare;
 - b) mediante attestazione della relativa ricevuta che costituisce atto valido ai fini della quietanza, se eseguiti mediante accredito nel conto corrente postale o bancario;
 - c) mediante ricevuta comprovante il pagamento in contanti.
3. Gli ordinativi di pagamento (mandati) eseguiti, accreditati o commutati con l'osservanza di quanto stabilito dal presente articolo, si considerano titoli pagati agli effetti del Rendiconto.
4. Il Tesoriere, su espressa richiesta dell'Ente, è tenuto a fornire gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.

ART. 16 – DELEGAZIONE DI PAGAMENTO.

Il Tesoriere, a seguito della notifica degli atti di delegazione di pagamento relativi a mutui e prestiti di cui all'art. 206 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., è tenuto a versare l'importo dovuto ai creditori alle scadenze prescritte, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato pagamento.

ART. 17 – CONDIZIONI DI CONTO.

1. Sulle giacenze di cassa dell'Ente presso il Tesoriere il tasso è pari all'Euribor a 3 (tre) mesi con divisore 365, calcolato prendendo come riferimento la media dell'Euribor del mese precedente vigente tempo per tempo così come rilevato dal Sole 24ore maggiorato/diminuito di punti (.....), con liquidazione trimestrale degli interessi.
2. Le condizioni di conto sui movimenti finanziari sono le seguenti:
 - a) anticipazioni ordinarie di tesoreria di cui al successivo art. 20, tasso è pari all'Euribor a 1 (uno) mese con divisore 365, calcolato prendendo come riferimento la media dell'Euribor del mese precedente vigente tempo per tempo così come rilevato dal Sole 24ore maggiorato/diminuito di punti(.....). Resta inteso che eventuali anticipazioni a carattere straordinario autorizzate da specifiche Leggi, e che si

- rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione del servizio, sono regolate dalle condizioni di tasso di volta in volta stabilite dalle parti, in relazione alle condizioni di mercato ed alle caratteristiche di durata e di rimborso delle esposizioni;
- b) valuta sulle riscossioni: stesso giorno versamento;
 - c) valuta sulle riscossioni a mezzo assegni bancari, postali, vaglia postali ed eventuali titoli esteri presentati dal Settore Risorse Finanziarie dell'Ente per la negoziazione:
 - assegni circolari della banca titolare del servizio di tesoreria o di eventuali Banche del Gruppo: stesso giorno versamento;
 - assegni bancari della Banca titolare del servizio di tesoreria: stesso giorno versamento;
 - assegni circolari di altre Banche:
 - assegni bancari di altre Banche, assegni e vaglia postali:
 - assegni e titoli esteri in area euro:
 - assegni e titoli esteri in area extra euro:
 - d) valuta sugli accrediti pervenuti in via telematica: stesso giorno versamento;
 - e) valuta sulle riscossioni collegate ai prelievi sulle disponibilità dei conti correnti postali intestati all'Ente: giorno in cui avrà la disponibilità della somma prelevata e comunque non oltre il quinto giorno lavorativo successivo a quello di emissione dall'assegno postale;
 - f) valuta sui pagamenti: stesso giorno pagamento;
 - g) valuta compensata sulle operazioni per giri contabili interni;
 - h) commissioni applicate sui pagamenti disposti dall'Ente mediante bonifico bancario presso altri Istituti sono ricomprese nel compenso stabilito dall'art. 29 della presente convenzione;
 - i) commissioni e spese sulle operazioni di incasso effettuate tramite servizio di portafoglio elettronico (SEPA DIRECT DEBIT) sono ricomprese nel compenso stabilito dall'art. 29 della presente convenzione;
 - j) valuta accredito da conto tecnico per attivazione portale pagamenti on-line: stesso giorno versamento;
 - k) commissioni e spese per attivazione portale pagamenti on-line:
 - l) commissioni e spese su transazioni da portale pagamenti on-line:
 - m) commissioni e spese per installazione ed attivazione di P.O.S., anche cordless e mobili (GPRS) o equivalenti, abilitati all'incasso a mezzo carte

- “PAGOBANCOMAT” e carte di credito del circuito bancario:
;
- n) commissioni e spese su transazioni effettuate su P.O.S., anche cordless e mobili (GPRS) o equivalenti, a mezzo carte “PAGOBANCOMAT” e carte di credito del circuito bancario:;
- o) commissioni e spese per emissione e gestione carte di credito aziendali su circuito VISA e MASTERCARD;
- p) compenso a bollettino (M.A.V. o altro analogo sistema) per l’attività di riscossione delle entrate patrimoniali e di altre entrate da servizi pubblici (ad esempio: rette asili nido, illuminazioni votive etc.), comprensivo dei servizi connessi così come indicati all’art. 5 punto 2 lett. c) della presente convenzione: Euro (.....);
- q) commissioni a carico contribuente per pagamento delle entrate patrimoniali e di altre entrate da servizi pubblici (ad esempio: rette asili nido, illuminazioni votive etc.), presso le/gli Filiali/Sportelli del Tesoriere o di eventuali Banche del Gruppo: Euro;
- r) compenso annuale per la gestione dell’ordinativo informatico e relativa conservazione documentale nel rispetto del codice dell’amministrazione digitale per un periodo minimo di dieci anni (D.Lgs. 82/05 e s.m.i.): ricompreso nel compenso stabilito dall’art. 29 della presente convenzione;
3. L’Ente si riserva, in ogni caso, di richiedere ulteriori operazioni finanziarie che consentano una migliore e più conveniente gestione della propria attività e del servizio stesso.

ART. 18 – CHIUSURA DELL’ESERCIZIO.

L’Ente, di regola, si impegna a non consegnare ordinativi di pagamento (mandati) oltre la data del 20 dicembre di ciascun anno al fine di consentire la loro estinzione entro il 31 dicembre, data di chiusura dell’esercizio finanziario, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data o che si rendano necessari ai fini del rispetto delle regole della normativa vigente.

Il Tesoriere provvede ad estinguere gli ordinativi di pagamento (mandati), interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre di ciascun anno, mediante commutazione d’ufficio in assegni postali localizzati o con altri mezzi equipollenti offerti dal servizio bancario o postale (art. 219 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.).

ART. 19 – VERIFICHE ED ISPEZIONI.

L'Ente e l'Organo di revisione economico-finanziaria hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie, straordinarie e al controllo dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i, ed ogniqualvolta lo ritengano necessario ed opportuno previo preavviso di almeno ventiquattro ore.

I componenti dell'Organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente, in ragione a quanto disciplinato dall'art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., hanno accesso ai documenti relativi al servizio di tesoreria effettuando sopralluoghi presso gli uffici. Il Tesoriere deve esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutta la documentazione contabile relativa alla gestione del servizio stesso.

L'Ente si obbliga a comunicare al Tesoriere i nominativi dei componenti dell'Organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 234 del predetto D.Lgs e s.m.i. entro venti giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.

ART. 20 – ANTICIPAZIONE DI TESORERIA.

1. Il Tesoriere, su richiesta presentata dall'Ente e corredata dalla deliberazione della Giunta Comunale così come previsto dall'art. 222 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., concede allo stesso anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo stabilito dalla legge. L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa. L'impiego della linea di credito, più specificatamente, si ha in vigore dei seguenti presupposti: assenza di fondi disponibili sul conto di tesoreria e sulle contabilità speciali, nonché assenza degli estremi per l'applicazione della disciplina di cui al successivo articolo della presente convenzione.
2. Il Tesoriere si rivarrà delle anticipazioni concesse su tutte le entrate dell'Ente, non soggette a vincolo di destinazione, fino alla totale compensazione delle somme anticipate. L'Ente prevede nel Bilancio di Previsione gli stanziamenti necessari per l'utilizzo e il rimborso dell'anticipazione, nonché per il pagamento degli interessi sulle somme effettivamente utilizzate nella misura di tasso d'interesse stabilita dalla presente convenzione.

3. L'Ente, in relazione all'utilizzo delle predette anticipazioni, provvede all'emissione dei relativi ordinativi di incasso (reversali) e di pagamento (mandati), procedendo se necessario alla preliminare variazione al Bilancio di Previsione.
4. L'Ente, in caso di cessazione del servizio di tesoreria, si impegna ad estinguere immediatamente l'esposizione debitoria derivante dall'utilizzo dell'anticipazione facendo rilevare dal Tesoriere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni nonché tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'Ente stesso.

ART. 21 – UTILIZZO DI SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE.

L'Ente su richiesta del Settore Risorse Finanziarie e previa adozione della deliberazione di Giunta Comunale di cui al precedente articolo 20 può, all'occorrenza, richiedere al Tesoriere l'utilizzo delle somme aventi specifica destinazione nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 195 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

ART. 22 – GARANZIA FIDEIUSSORIA.

Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall'Ente, può a richiesta, rilasciare garanzia fideiussoria a favore dei terzi creditori. L'attività di tale garanzia è correlata all'apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell'anticipazione di Tesoreria concessa ai sensi dell'articolo 20 della presente convenzione. Le fideiussioni bancarie rilasciate nell'interesse dell'Ente non saranno soggette né a spese di rilascio né a commissioni annuali (fisse o variabili), risultando così senza oneri a carico dell'Ente stesso.

ART. 23 – GESTIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI PROCEDURE DI PIGNORAMENTO.

1. L'Ente, previa apposita deliberazione di Giunta Comunale da adottare semestralmente e da notificare con immediatezza al Tesoriere, quantifica l'entità delle somme che non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, e destinate al pagamento delle spese di cui all'articolo 159 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.
2. L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce, ai fini del rendiconto della gestione, valido titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal

Tesoriere a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali altri conseguenti oneri accessori.

ART. 24 – CONCESSIONE FINANZIAMENTI.

Il Tesoriere può impegnarsi, su richiesta dell'Ente e per il periodo di durata della presente convenzione, a concedere mutui per investimenti o per la realizzazione di opere pubbliche, nel rispetto della vigente normativa, per un importo complessivo annuo di Euro (.....,00) alle seguenti condizioni:

- Mutui a tasso fisso a 15/10 anni: ribasso dello spread massimo fissato, tempo per tempo, dal MEF pari a
- Mutui a tasso variabile a 15/10 anni: ribasso dello spread massimo fissato, tempo per tempo, dal MEF pari a

Il Tesoriere si impegna ad applicare i predetti ribassi anche sui nuovi spread che saranno stabiliti dai futuri Decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze (M.E.F.) relativi alla determinazione del costo globale annuo massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli Enti Locali.

ART. 25 – CONCESSIONE APERTURA DI CREDITO.

Il Tesoriere può impegnarsi, nel rispetto dell'art. 205-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., su richiesta dell'Ente e per il periodo di durata della presente convenzione, a concedere aperture di credito alle seguenti condizioni:

- Aperture di credito a tasso fisso: ribasso dello spread massimo di cui all'art. 2 del Decreto 3 marzo 2006 pari a
- Aperture di credito a tasso variabile: ribasso dello spread massimo di cui all'art. 3 del Decreto 3 marzo 2006 pari a

Il Tesoriere si impegna ad applicare i predetti ribassi anche sui nuovi spread che saranno stabiliti dai futuri Decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze (M.E.F.) relativi alla determinazione del costo globale annuo massimo per le operazioni di apertura di credito effettuate dagli Enti Locali.

L'utilizzo del ricavato dell'operazione è sottoposto alla disciplina di cui all'art. 204, comma 3, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. I relativi contratti devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le clausole e le condizioni stabilite dal predetto articolo. Le aperture di credito sono soggette al monitoraggio previsto dall'art. 41 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 e s.m.i., nei

termini e nelle modalità di cui al relativo regolamento di attuazione D.M. 1 dicembre 2003, n. 389 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

ART. 26 – EMISSIONE PRESTITI OBBLIGAZIONARI.

Il Tesoriere assuntore del servizio, ove richiesto, può garantire altresì le necessarie consulenze finanziarie qualora l'Ente intenda promuovere **l'emissione di prestiti obbligazionari** necessari per finanziare eventuali interventi di opere pubbliche previsti nei documenti di programmazione finanziaria dell'Ente, **alle condizioni offerte all'Ente in sede di gara**. L'Istituto si impegna inoltre, in questo caso, a provvedere al collocamento del prestito obbligazionario, le cui condizioni di emissione verranno stabilite dall'Ente a norma del regolamento attuativo del Ministero del Tesoro 5/07/1996 n. 420 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Istituto si impegna inoltre ad assicurare a condizioni di mercato, ai sottoscrittori del prestito, il servizio di compravendita dei titoli.

ART. 27 – CONTRIBUTI E MIGLIORIE.

1. Il Tesoriere può impegnarsi a corrispondere all'Ente dei contributi, sia per la realizzazione di pubblicazioni, manifestazioni ed iniziative dallo stesso promosse a carattere socio-culturale, assistenziale, sportive e a sostegno dell'attività istituzionale dell'Ente sia per il finanziamento delle opere di salvaguardia del patrimonio storico-artistico.
2. I contributi saranno erogati per ciascun anno di durata della presente convenzione, per un importo pari ad Euro,00 (.....,00), dando diritto al Tesoriere di pubblicizzare la propria attività e le proprie iniziative mediante l'utilizzo di pubblicazioni o attraverso altri mezzi di comunicazione dell'Ente stesso collegati ai servizi resi alla cittadinanza, è fatta salva l'imposta sulla pubblicità se ed in quanto dovuta.
3. Il Tesoriere si impegna ad offrire le migliorie indicate nell'offerta di gara e, precisamente:

ART. 28 – GESTIONE TITOLI E VALORI.

Il Tesoriere assume, a titolo gratuito, in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di proprietà dell'Ente nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 221 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e dal vigente Regolamento di Contabilità.

Il Tesoriere custodisce ed amministra, altresì, con le stesse modalità di cui sopra, i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzioni a favore dell'Ente obbligandosi a non procedere alla loro restituzione senza regolari provvedimenti dell'Ente stesso emessi nel rispetto Regolamento di Contabilità.

ART. 29 – SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO.

1. Per il servizio di cui alla presente convenzione spetta al Tesoriere il seguente compenso annuo: €.oltre IVA di legge.
2. Il compenso è onnicomprensivo, in quanto nello stesso sono ricomprese le spese vive che il Tesoriere sostiene per conto del Comune per marche di quietanza, spese su operazioni con l'estero, spese postali, telegrafiche e di imposta di bollo. Nel compenso sono ricomprese anche le spese che sono esplicitate nei vari articoli della presente convenzione. Nulla in più può essere richiesto dal Tesoriere al Comune e ai soggetti nei confronti dei quali il Comune effettua pagamenti di qualsiasi tipologia tramite il Tesoriere.
3. Il pagamento del compenso onnicomprensivo per il servizio, pattuito in base all'offerta presentata in sede di gara, sarà erogato dal Comune a rate trimestrali posticipate.
4. Il pagamento delle spese e commissioni che la presente convenzione pone a carico del Comune - in quanto non espressamente ricomprese nel compenso onnicomprensivo – sarà effettuato in base ad apposita nota analitica che l'Ente riceverà dal Tesoriere con cadenza trimestrale posticipata.

ART. 30 – SPESE DI STIPULA E DI REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE.

1. Le spese inerenti alla stipulazione e registrazione della presente convenzione sono a carico ed a cura del Tesoriere. Agli effetti della registrazione la presente convenzione sarà soggetta ad imposta di registro di cui agli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131 e s.m.i.
2. Ai fini del calcolo dei diritti dovuti al segretario dell'Ente ai sensi della L. n. 604 dell'8 giugno 1962, qualora lo stesso intervenga alla stipula della presente convenzione in veste di pubblico ufficiale rogante, si tiene conto del valore indicato al primo comma del precedente articolo 29 ovvero, in mancanza, dell'importo medio annuo degli interessi, commissioni ed altri compensi al Tesoriere liquidati dall'Ente nel quadriennio precedente come risulta dai relativi rendiconti approvati; ove l'applicazione di quest'ultimo criterio desse un risultato

pari a zero, la presente convenzione si dovrà considerare di valore indeterminato, con conseguente applicazione del diritto sul valore stabilito come minimo nella tabella "D", allegata alla richiamata L. n. 604 del 1962.

ART. 31 – RESPONSABILITA' DEL TESORIERE.

Il Tesoriere, ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i, risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell'Ente, nonché per tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria.

ART. 32 - PENALE

1. L'Ente ogniqualvolta il Tesoriere non adempia con puntualità e correttezza agli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente convenzione, potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell'inadempimento da un minimo di Euro 100,00 (cento/00 euro) ad un massimo di Euro 1.000,00 (mille/00 euro).
2. L'Ente procederà tramite l'invio di una apposita contestazione contenente l'importo della sanzione comminata, alla quale il Tesoriere dovrà far fronte nei dieci giorni successivi alla ricezione della comunicazione.
3. Potranno essere applicate penali tra € 500,00 ed € 1.000,00 a titolo esemplificativo nei seguenti casi:
 - disservizi riferibili all'orario di esercizio degli sportelli bancari;
 - ritardata od omessa esecuzione degli ordinativi di incasso o di pagamento e dei servizi relativi all'ordinativo informatico, alla riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali, ai pagamenti on line;
 - violazione degli obblighi di comunicazione e trasmissione di documenti e di conservazione sostitutiva.

ART. 33 – CAUSE DI RISOLUZIONE.

1. Le parti, per quanto non previsto nella presente convenzione, si richiamano all'osservanza delle Leggi, allo Statuto Comunale e al Regolamento di Contabilità che disciplinano la materia.
2. Il mancato rispetto dell'obbligo di attivare, se non già esistenti, i servizi di cui all'articolo 3 comma 6, 3 comma 10, 5 comma 2 entro il termine indicato

- dall'Ente stesso, comporta, previa diffida ad adempiere nel termine assegnato, la revoca dell'aggiudicazione e la risoluzione immediata di ogni rapporto contrattuale ai sensi e con la procedura prevista dall'articolo 1456 del Codice Civile, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
3. La mancata osservanza delle condizioni contrattuali o l'insorgere di gravi deficienze ed irregolarità nel servizio, motivate e notificate al Tesoriere mediante lettera raccomandata A.R., dà facoltà all'Ente in qualunque momento, anche in presenza di sola contestazione e secondo la gravità dei fatti contestati, di chiedere la risoluzione della convenzione ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile con conseguente cessazione del rapporto contrattuale, fatta salva comunque la possibilità dell'Ente di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
 4. Il comune si riserva la facoltà di recedere incondizionatamente dalla presente convenzione in caso di modifica soggettiva del Tesoriere a seguito di fusione o incorporazione con altri Istituti di credito, qualora il Comune dovesse ritenere che il nuovo soggetto non offra le stesse garanzie di affidabilità finanziaria, economica e tecnica offerte dal soggetto con il quale ha stipulato la convenzione.
 5. Nel caso l'istituto di credito richieda la risoluzione anticipata del contratto, sarà diritto del Comune ottenere la rifusione dei danni e delle spese sostenute in conseguenza dell'interruzione del servizio.

ART. 34 - TUTELA DELLA PRIVACY (TRATTAMENTO DATI PERSONALI).

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento dell'Unione Europea 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) ed al Codice della Privacy (D. Lgs. n. 196/2003 modificato dal D.lgs. n. 101/2018), informiamo che il Comune di Mesola, in qualità del Titolare del Trattamento, designa, in persona del Direttore pro tempore della dipendenza, il Tesoriere, Titolare del trattamento dei dati personali acquisiti nell'esecuzione del servizio, cui compete le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali ed agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza.

2. Il Tesoriere si impegna a trattare i dati acquisiti dall'Ente esclusivamente per lo svolgimento delle attività affidategli e connesse al servizio di tesoreria, nel rispetto degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti.

ART. 35 - SICUREZZA

Le Parti danno reciprocamente atto che le prestazioni oggetto del contratto, per la loro stessa natura, non determinano costi per la sicurezza inerenti a rischi interferenziali, per cui non si rende necessario redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI).

ART. 36 – DOMICILIO DELLE PARTI.

Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze derivanti dalla stessa, le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi di seguito riportate:

Per l'Ente – Comune di Mesola c.f. 82001930385 - presso la sede Municipale, Viale Roma n. 2, Mesola (FE).

Per il Tesoriere presso la propria sede legale in -

ART. 37 – FORO COMPETENTE.

Le eventuali controversie di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovessero insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto che non sarà possibile risolvere in sede stragiudiziale sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Ferrara.

Letto, confermato e sottoscritto.